Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 205 del 2 settembre 2016 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 2 settembre 2016** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 39

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreti relativi all'accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2016.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 16, comma 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 4, commi 1 e 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2016/2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di

definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione europea;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto lo «Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003» adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa;

Vista la comunicazione SSMD REG2016 0072009 del 19 maggio 2016 nella quale il Ministero della difesa ha indicato il fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate;

Valutata l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

Visto il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16 maggio 2016;

Considerato che, recependo le istanze espresse nel tavolo tecnico di programmazione dei posti, con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, si ritiene opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalla EAEVE «*European Association of Establishments of Veterinary Education*»;

Ravvisata la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per le singole Università per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei;

Considerato che con successivi decreti sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2016/2017;

Ravvisata la necessità di definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999 innanzi citata;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

Per l'anno accademico 2016/2017, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

Art. 3.

Corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in lingua inglese

Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e di una commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e di una commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese

1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.

2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari, dai candidati non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e dai candidati non comunitari residenti all'estero che ne formulino espressa richiesta al momento della domanda di partecipazione alla prova.

3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità previste dal bando dell'Ateneo.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo.
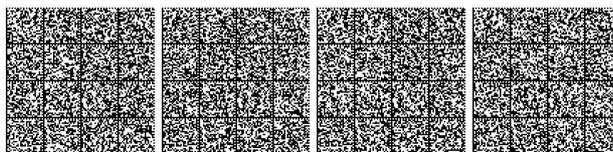
2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Ciascun Ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

5. Ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

Art. 8.

Accademie Militari

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli «Federico II», tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della difesa 31 dicembre 2015, n. 302/1D e successive modificazioni con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 9.

Calendario delle prove di ammissione

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria	6 settembre 2016
Medicina veterinaria	7 settembre 2016
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto	8 settembre 2016
Corsi di laurea delle professioni sanitarie	13 settembre 2016
Medicina e chirurgia in lingua inglese	14 settembre 2016

Art. 10.

Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto alla prova.

2. Sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i candidati non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

5. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all'estero è definita dalle Università.

7. Per i corsi di cui all'art. 7 le università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e l'altra per i candidati non comunitari residenti all'estero.

8. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

per la graduatoria del corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;

per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

9. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione non vengono riassegnati.

10. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 11.

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'art. 16 della legge n. 104/1992.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Art. 12.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Art. 13.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.

Art. 14.

Posti disponibili

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 sono ripartiti tra le Università secondo la tabella dell'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.

2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2016

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *1*

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 4, 5 E 6

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) si avvale del CINECA Consorzio Interuniversitario per le procedure di iscrizione *online* al test. Il CINECA è altresì incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, in Medicina veterinaria nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto. Il CINECA provvede anche alla stampa di «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte» in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'aula e ai singoli partecipanti adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione.
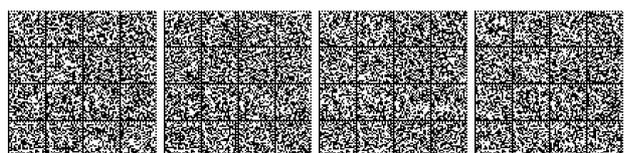
2. È affidato al CINECA l'incarico di determinare il punteggio relativo a ogni modulo delle risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del MIUR, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte».

4. Ogni scatola contiene:

a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 8;

b) una busta contenente cinquantacinque coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto *j)*.

5. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.

6. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il «foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte», che è messo a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR.

7. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 11.

8. Ogni plico contiene:

a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;

c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;

d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b)* e *c)* comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettiva difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

9. I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare che:

a) A decorrere dal 4 luglio al 26 luglio 2016 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'Ateneo in cui si sostiene la prova. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

b) La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà essere sostenuta la prova. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.

c) L'immatricolazione ai corsi di laurea di cui al presente decreto è disposta in relazione alla collocazione nella graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei posti definiti in sede di programmazione per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse dai candidati.

d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.

e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione dall'Ateneo.

f) È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.

g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera *j)* al momento della consegna dell'elaborato.

h) È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data.

j) A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata, posta a congrua distanza dalla commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.

I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono altresì precisare che sono causa di annullamento della prova:

1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;

2) l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, *smartphone* o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

3) l'apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;

4) la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata. Nel caso di cui al numero 4) il CINECA non provvede all'abbinamento del modulo risposte e della scheda anagrafica relativi alla prova annullata.

10. Al termine della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula provvede a:

a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte;

b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;

c) apporre una firma sui lembi di chiusura del ovvero dei contenitori;

d) invitare i quattro studenti ad apporre la firma sugli stessi lembi;

e) confezionare altri contenitori in cui devono essere racchiusi i plichi oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche per la sostituzione, la dichiarazione di cui al punto 6 e la copia del o dei verbali d'aula, munita degli elenchi d'aula dei candidati.

Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;

2) la scheda anagrafica;

3) il foglio di controllo del plico.

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

11. Nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, consegna presso la sede del CINECA ai rappresentanti del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera *a)* e quello di cui alla lettera *e)*. Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà connesse alle vie di trasporto, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

12. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato di ciascuna Università assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte presso la sede del CINECA e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'Università.

13. Presso il CINECA, l'Ufficio competente del MIUR autorizza il predetto Consorzio, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla determinazione del punteggio di ciascun candidato.

14. Il MIUR, tramite il CINECA, pubblica sul sito http://accessoprogrammato.it, nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

15. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

16. Il MIUR autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale Universitaly, possono accedere a un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno altresì essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*.

ALLEGATO *2*

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, L'ACCESSO AI RISULTATI E LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale *Universitaly* (www.universitaly.it). L'iscrizione *online* è attiva dal giorno 4 luglio 2016 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 1) del giorno 26 luglio 2016. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 29 luglio 2016.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il 5 agosto 2016 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

2. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale *Universitaly*, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <…> al <…>*

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono cellulare (a)

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificarle e comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo *e-mail*.

3. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 1) del 26 luglio 2016. Farà fede in ogni caso l'ultima «conferma» espressa dal candidato entro tale termine.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come «prima scelta».
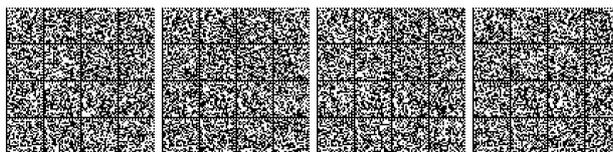
4. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova
Medicina e chirurgia - Odontoiatria e protesi dentaria	20 settembre 2016
Medicina veterinaria	21 settembre 2016
Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto	22 settembre 2016

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli Atenei dovranno rendere disponibile al MIUR sul sito web riservato.

6. Il giorno 29 settembre 2016 sulla propria pagina riservata del portale *Universitaly* i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

7. Il giorno 4 ottobre 2016 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *Universitaly*, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

8. Il candidato che a ogni scorrimento di graduatoria:

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta assegnato ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta prenotato su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

9. Il giorno 4 ottobre 2016, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano assegnati o prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.

10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

a) Il giorno 4 ottobre 2016 sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come «assegnato» ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede se «prenotato» ovvero «in attesa»;

b) I candidati assegnati devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati prenotati possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati assegnati sia per i candidati prenotati che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati assegnati comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati prenotati che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa.

c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito *Universitaly*. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma.

e) Il giorno 11 ottobre 2016, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera *c)*, procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie.

11. Agli Atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'Ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

12. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 11 e 12 non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.

13. Gli atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

Allegato *3*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»)

1. Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti, effettuato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, tenuto conto della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.

Le prove di ammissione sono previste dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», che all'art. 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online* alla prova, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, alla presenza di rappresentanti del MIUR, gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).

Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna Università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica, ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).

Il CINECA pubblica nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta.

Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle credenziali loro assegnate all'atto di iscrizione al portale *Universitaly*.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli Atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati.

Sono responsabili del trattamento dei dati il CINECA e le Università sede di svolgimento delle prove, designati dal Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo n. 196/2003.

Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal direttore del consorzio stesso e le unità di personale delle Università da queste designate.

6. Rinvio all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO *4*

Posti provvisori da perfezionare con successivi decreti

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia anno accademico 2016/2017

Ai fini della determinazione provvisoria dei posti si è tenuto conto del fabbisogno del SSN di cui all'Accordo 105/CSR assunto in Conferenza Stato Regioni in data 9 giugno 2016 nonché del fabbisogno comunicato dal Ministero della Difesa

Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5***	***Non comunitari non residenti in Italia***
Bari	**273**	**3**
Bari (Lingua inglese)	**22**	**8**
Bologna	**313**	**40**
Brescia	**192**	**16**
Cagliari	**173**	**7**
Catania	**248**	**3**
Catanzaro "Magna Graecia"	**221**	**24**
Chieti - "G. D'Annunzio"	**166**	**10**
del Molise	**69**	**5**
Ferrara	**139**	**2**
Firenze	**304**	**20**
Foggia	**69**	**1**
Genova	**230**	**5**
L'Aquila	**106**	**5**
Messina	**168**	**10**
Milano	**322**	**1**
Milano (Lingua inglese)	**34**	**16**
Milano Bicocca	**124**	**7**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**249**	**0**
Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese)	**50**	**0**
Milano "Vita e Salute S. Raffaele"	**92**	**0**
Milano "Vita e Salute S. Raffaele" (Lingua inglese)	**36**	**36**
Milano Humanitas (Lingua inglese)	**80**	**50**
Modena e Reggio Emilia	**110**	**11**
Napoli "Federico II"	**395**	**10**
Napoli "Federico II" (Lingua Inglese)	**25**	**10**
Napoli Seconda Università	**396**	**0**
Napoli Seconda Università (Lingua inglese)	**10**	**20**
Padova	**348**	**22**
Palermo	**273**	**3**
Parma	**190**	**20**
Pavia	**175**	**5**
Pavia (Lingua inglese)	**60**	**40**
Perugia	**174**	**6**
Pisa	**225**	**4**
Politecnica delle Marche	**138**	**10**
Roma "La Sapienza" Policlinico	**508**	**48**
Roma "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	**35**	**10**
Roma "La Sapienza" Polo Pontino	**111**	**2**
Roma "La Sapienza" S. Andrea	**147**	**5**
Roma - "Tor Vergata"	**202**	**12**
Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese)	**15**	**10**
Roma - Campus Bio-Medico	**110**	**2**
Salerno	**134**	**0**
Sassari	**103**	**11**

Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5***	***Non comunitari non residenti in Italia***
Siena	**213**	**5**
Torino	**358**	**1**
Torino sede Orbassano	**92**	**3**
Trieste	**111**	**5**
Varese "Insubria"	**146**	**1**
Udine	**83**	**2**
Vercelli "Avogadro"	**87**	**5**
Verona	**163**	**3**
Totale	**8.817**	**561**

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2016/2017		
Ai fini della determinazione provvisoria dei posti si è tenuto conto del fabbisogno del SSN di cui all'Accordo 105/CSR assunto in Conferenza Stato Regioni in data 9 giugno 2016		
Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5***	***Non comunitari non residenti in Italia***
Bari	**15**	**1**
Bologna	**30**	**3**
Brescia	**20**	**0**
Cagliari	**20**	**3**
Catania	**20**	**2**
Catanzaro "Magna Graecia"	**10**	**2**
Chieti - "G. D'Annunzio"	**30**	**5**
Ferrara	**20**	**2**
Firenze	**45**	**2**
Foggia	**25**	**0**
Genova	**20**	**5**
L'Aquila	**20**	**10**
Messina	**15**	**7**
Milano	**58**	**2**
Milano Bicocca	**20**	**13**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**25**	**0**
Milano "Vita e Salute S. Raffaele"	**35**	**0**
Modena e Reggio Emilia	**18**	**5**
Napoli "Federico II"	**30**	**3**
Napoli Seconda Università	**25**	**0**
Padova	**20**	**2**
Palermo	**20**	**1**
Parma	**20**	**2**
Pavia	**16**	**2**
Perugia	**10**	**0**
Pisa	**15**	**2**
Politecnica delle Marche	**20**	**0**
Roma "Sapienza"	**60**	**3**
Roma - "Tor Vergata"	**40**	**6**
Salerno	**15**	**0**
Sassari	**10**	**3**
Torino	**42**	**4**
Trieste	**25**	**0**
Varese "Insubria"	**16**	**1**
Verona	**20**	**0**
Totale	**850**	**91**

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria anno accademico 2016/2017		
Ai fini della determinazione provvisoria dei posti si è tenuto conto del fabbisogno del SSN di cui all'Accordo 105/CSR assunto in Conferenza Stato Regioni in data 9 giugno 2016 nonché del fabbisogno comunicato dal Ministero della Difesa		
Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5***	***Non comunitari non residenti in Italia***
Bari	**32**	**5**
Bologna	**52**	**10**
Camerino	**21**	**15**
Messina	**27**	**5**
Milano	**56**	**5**
Napoli "Federico II"	**42**	**10**
Padova	**45**	**6**
Parma	**31**	**3**
Perugia	**37**	**10**
Pisa	**37**	**5**
Sassari	**24**	**10**
Teramo	**35**	**15**
Torino	**63**	**10**
Totale	**502**	**109**

Posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di Architetto anno accademico 2016/2017

Università	*Corso di laurea*	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5*	*Non comunitari non residenti in Italia*
Bari Politecnico	Architettura	147	3
Bologna	Architettura	98	2
Bologna	Ingegneria edile-architettura	82	4
Brescia	Ingegneria edile-architettura	66	2
Cagliari	Scienze dell'Architettura	100	6
Camerino	Scienze dell'Architettura	102	16
Catania	Architettura	100	0
Catania	Ingegneria edile-architettura	100	0
Chieti "G. D''Annunzio"	Architettura	209	4
della Basilicata	Architettura	85	2
della Calabria	Ingegneria edile-architettura	78	8
Enna "Kore"	Architettura	80	5
Ferrara	Architettura	131	4
Firenze	Architettura	300	24
Firenze	Scienze dell'Architettura	150	19
Genova	Scienze dell'Architettura	162	10
L'Aquila	Ingegneria edile-architettura	97	3
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Piacenza)	81	5
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Milano)	793	57
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Mantova)	91	9
Milano Politecnico	Ingegneria edile-architettura (Sede Lecco)	115	5
Napoli "Federico II"	Architettura	250	3
Napoli "Federico II"	Scienze dell'Architettura	200	4
Napoli "Federico II"	Ingegneria edile-architettura	82	3
Napoli "Seconda Università"	Architettura	160	4
Padova	Ingegneria edile-architettura	97	3
Palermo	Architettura (sede di Palermo)	150	12
Palermo	Ingegneria edile-architettura	77	6
Parma	Scienze dell'Architettura	125	3
Pavia	Ingegneria edile-architettura	64	5
Perugia	Ingegneria edile-architettura	66	2
Pisa	Ingegneria edile-architettura	66	7
Politecnica delle Marche	Ingegneria edile-architettura	90	10

Università	*Corso di laurea*	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5*	*Non comunitari non residenti in Italia*
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	128	20
Reggio Calabria "Mediterranea"	Scienze dell'Architettura	85	20
Roma "Sapienza"	Architettura	340	20
Roma "Sapienza"	Scienze dell'Architettura	145	9
Roma "Sapienza"	Ingegneria edile-architettura	136	8
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria edile-architettura	60	5
Roma TRE	Scienze dell'Architettura	230	24
Salerno	Ingegneria edile-architettura	83	2
Sassari	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50	10
Torino Politecnico	Architettura	460	40
Trento	Ingegneria edile-architettura	100	0
Trieste	Architettura	51	3
Udine	Scienze dell'Architettura	82	3
Venezia IUAV	Architettura, Costruzione, Conservazione	246	10
Venezia IUAV	Architettura: tecniche e culture del progetto	246	10
	Totale	6.991	434

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

Cultura generale e ragionamento logico.

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia.

La Chimica dei viventi.

L'importanza biologica delle interazioni deboli.

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.

La membrana cellulare: struttura e funzioni - il trasporto attraverso la membrana.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: l'ATP.

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi.

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.

Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

I tessuti animali.

Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni.

Omeostasi.

Chimica.

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

Leggi dei gas perfetti.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Equilibri in soluzione acquosa.

Elementi di cinetica chimica e catalisi.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.

Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica.

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO, DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Cultura generale e ragionamento logico.

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia.

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e Rappresentazione.

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie)

Matematica e Fisica.

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti), elementi di trigonometria (fondamenti)

nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di *Newton* e principio di azione e reazione), fondamenti di Statica

nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi)

nozioni elementari di Elettrostatica ed Elettrodinamica: legge di Coulomb, campo e potenziale elettrico, condensatori, condensatori in serie e in parallelo, corrente continua, resistenza elettrica, legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo.

16A06347

DECRETO 14 luglio 2016.

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 16, comma 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 4, commi 1 e 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2016/2017»;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017», in cui, tra l'altro, nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno accademico 2016/2017, è prevista una riserva di posti per i candidati non comunitari residenti all'estero;

Visto lo «Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003» adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

Visto il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16 maggio 2016;

Considerate la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;

Ritenuta la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Visto l'accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Valutata l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

Sentite le università interessate;

Ravvisata la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per le singole università per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei;

Considerato che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alla prova di ammissione sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo ateneo;

Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2016/2017;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

Per l'anno accademico 2016/2017, l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese avviene, previo accreditamento dei corsi ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione si svolge il giorno 14 settembre 2016 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nel comma 4 del presente articolo. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal 15 luglio 2016 alle ore 15:00 (GMT + 1) del 4 agosto 2016 nelle modalità indicate dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il giorno 1° settembre 2016 saranno pubblicate sui siti internet del MIUR e degli atenei interessati gli indirizzi delle sedi in cui si svolgerà la prova con l'indicazione delle aule.
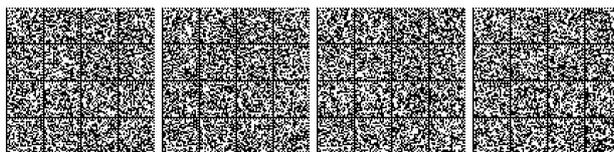
4. La prova nelle sedi estere ha inizio alle ore riportate nella seguente tabella:

Country	City	Centre name	Start time (local time)
Argentina	Buenos Aires	Buenos Aires Open Centre 1	09:00
Brazil	Sao Paolo	Winner Idiomas	09:00
China	Beijing	School of International Education, BFSU	19:00
Cyprus	Nicosia	Pascal Education Ltd	15:00
Germany	Munich	Muenchner Volkshochschule	14:00
Spain	Barcelona	Exams Catalunya S.L	14:00
France	Paris	British School of Paris	14:00
Greece	Athens	Hellenic English Council	15:00
Israel	Tel Aviv	British Council, Tel Aviv	15:00
India	Gurgaon	Planet EDU - ExtraExams	UTC + 5:30
Italy	Bari	Università degli Studi di Bari	14:00
Italy	Milan	Università degli Studi di Milano	14:00
Italy	Pavia	Università degli Studi di Pavia	14:00
Italy	Rome	Università degli Studi di Roma «Sapienza»	14:00
Italy	Rome	Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»	14:00
Italy	Naples	Seconda Università degli Studi di Napoli	14:00
Italy	Naples	Università di Napoli Federico II	14:00
Poland	Warsaw	Lang LTD SP. ZO. O. SP. K.	14:00
Portugal	Lisbon	International House, Lisbon	14:00
Qatar	Doha	British Council, Doha	15:00
Saudi Arabia	Riyadh	TETEC English	15:00
UAE	Dubai	British Council, Dubai	16:00
UK	London	London Metropolitan University	13:00
USA	New York	International House New York	09:00

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sono idonei all'ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i candidati non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

5. Il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all'estero è definita dalle Università.

7. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificata e resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

8. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione non vengono riassegnati.

9. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 4.

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'art. 16 della legge n. 104/1992.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione dal precedente art. 2.

3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap o con DSA segnalate dagli atenei interessati.

Art. 5.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Art. 6.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.

Art. 7.

Posti disponibili

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2016/2017, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, sono ripartiti tra le università secondo la tabella dell'Allegato 5, che costituisce parte integrante del
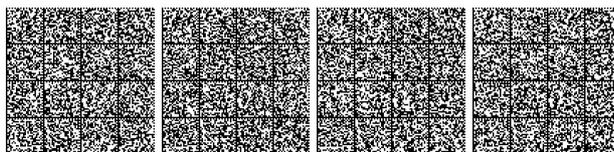
presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.

2. Fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

Il Ministro: Giannini

Allegato *1*

Prova di ammissione

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) si avvale di Cambridge Assessment, in collaborazione con il CINECA Consorzio Interuniversitario, per le procedure di iscrizione online al test.

2. Cambridge Assessment è altresì incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese, in numero corrispondente alle candidature presentate entro le ore 15:00 (GMT + 1) del 4 agosto 2016 aumentato del 30%. Cambridge Assessment provvede anche alla stampa di «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte» in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo.

3. Cambridge Assessment determina il punteggio relativo a ogni modulo delle risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione svolte negli atenei e nelle sedi estere.

4. Cambridge Assessment provvede entro il 30 agosto 2016 alla consegna presso la sede del CINECA delle scatole sigillate contenenti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova nelle sedi in Italia, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte». Il CINECA, a decorrere dall'avvenuta consegna, appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.

5. Ogni scatola contiene:

a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 11;

b) sette fogli ciascuno dei quali contiene otto coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto 12, lettera *j)*.

6. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del MIUR, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte».

7. Cambridge Assessment è responsabile per le sedi estere del sistema di sicurezza delle scatole contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione.

8. Le Università di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma «Sapienza», di Roma «Tor Vergata», di Napoli «Federico II» e la Seconda Università di Napoli delegano Cambridge Assessment, che assume la responsabilità della correttezza delle procedure, a rappresentare l'Università alla prova di ammissione presso le sedi estere.

9. Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il presidente della commissione o il responsabile d'aula nelle sedi degli atenei e nelle sedi estere sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il «foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte», che è messo a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il presidente della commissione o il responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame il presidente della commissione o il responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR.

10. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il presidente della commissione o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 14.

11. Ogni plico predisposto da Cambridge Assessment contiene:

a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;

c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;

d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b)* e *c)* comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettiva difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

12. I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono indicare che:

a) A decorrere dal 15 luglio al 4 agosto 2016 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it). In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul portale Universitaly indicando il proprio indirizzo di posta elettronica e a fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova e l'eventuale possesso di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3 del presente decreto. Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana la prima opzione costituisce automaticamente la sede presso la quale dovrà essere sostenuta la prova medesima. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15:00 (GMT + 1) del 4 agosto 2016, termine di chiusura delle iscrizioni. Tale procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso in cui i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresì indicare una sede estera tra quelle di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

b) Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità pubblicate su Universitaly all'apertura delle iscrizioni. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online non dà diritto alla partecipazione alla prova.

c) L'immatricolazione al corso di laurea di cui al presente decreto è disposta in relazione alla collocazione nella graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei posti definiti in sede di programmazione e delle opzioni espresse dai candidati.

d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.

e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo ovvero dalla sede estera.

f) È fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.

g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera *j)* al momento della consegna dell'elaborato.

h) È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completa-

mente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data.

j) A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata, posta a congrua distanza dalla commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.

I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono altresì precisare che sono causa di annullamento della prova:

1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione non sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto non sia dato atto a verbale;

2) l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

3) l'apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;

4) la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) non viene determinato il punteggio della prova annullata. Nel caso di cui al numero 4) non si provvede all'abbinamento del modulo risposte e della scheda anagrafica relativi alla prova annullata.

13. Al termine della prova, nelle sedi italiane ed estere, il presidente della commissione o il responsabile d'aula provvede a:

a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte;

b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;

c) apporre una firma sui lembi di chiusura del ovvero dei contenitori;

d) invitare i quattro studenti ad apporre la firma sugli stessi lembi;

e) confezionare altri contenitori in cui devono essere racchiusi i plichi oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche per la sostituzione, la dichiarazione di cui al punto 9 e la copia del o dei verbali d'aula, munita degli elenchi d'aula dei candidati.

14. Nelle sedi italiane, al momento della consegna dei moduli risposta, il presidente della commissione o il responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;

2) la scheda anagrafica;

3) il foglio di controllo del plico.

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

15. Nelle sedi estere i verbali d'aula, redatti dal Presidente della commissione ovvero dal Responsabile d'aula secondo il format messo a disposizione del MIUR, unitamente ai documenti di cui al punto 14 devono essere inviati agli atenei interessati perché siano conservati agli atti nella sede dell'Università. Tutto il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

16. Nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, consegna presso la sede del CINECA ai rappresentanti del MIUR il materiale di cui al punto 13, lettera *a)* e quello di cui alla lettera *e)*.

17. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato di ciascuna Università assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte, effettuate da Cambridge Assessment presso la sede del CINECA, e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'Università.

18. Presso il CINECA, l'Ufficio competente del MIUR autorizza Cambridge Assessment, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla determinazione del punteggio di ciascun candidato.

19. Cambridge Assessment provvede alla determinazione del punteggio di ciascun candidato e trasmette i risultati al CINECA attraverso un sito riservato appositamente predisposto.

20. Il MIUR, tramite il CINECA, pubblica sul sito http://accessoprogrammato.it , nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili sul sito riservato fino alla conclusione delle procedure.

21. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

22. Il MIUR autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale Universitaly, possono accedere a un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica.

23. Dopo la pubblicazione dei risultati, le Università indicate come prima scelta dai candidati acquisiscono da Cambridge Assessment i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

ALLEGATO *2*

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, L'ACCESSO AI RISULTATI
E LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto esclusivamente in modalità online attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L'iscrizione online è attiva dal giorno 15 luglio 2016 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 1) del giorno 4 agosto 2016. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate sul portale Universitaly.

2. Al momento dell'iscrizione online alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale Universitaly, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <…> al <…>*

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono cellulare (a)

Certificazione linguistica eventualmente posseduta

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online del candidato.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificarle e comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

3. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 1) del 4 agosto 2016. Farà fede in ogni caso l'ultima «conferma» espressa dal candidato entro tale termine.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

4. Il punteggio ottenuto da ciascun candidato è determinato da Cambridge Assessment secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto. Il giorno 28 settembre 2016 il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito http://accessoprogrammato.miur.it , nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al MIUR sul sito web riservato.

6. Il giorno 6 ottobre 2016 sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

7. Il giorno 11 ottobre 2016 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

8. Il candidato che a ogni scorrimento di graduatoria:

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta assegnato ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta prenotato su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

9. Il giorno 11 ottobre 2016, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano assegnati o prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie del corso di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

a) Il giorno 11 ottobre 2016 è pubblicata sul sito riservato la graduatoria nominativa con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come «assegnato» ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede se «prenotato» ovvero «in attesa»;

b) I candidati assegnati devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati prenotati possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati assegnati sia per i candidati prenotati che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati assegnati comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati prenotati che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa.

c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma.

e) Il giorno 18 ottobre 2016, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera *c)*, procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

f) I successivi scorrimenti della graduatoria replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* fino al provvedimento ministeriale di chiusura della graduatoria.

11. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

12. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 11 e 12 non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti al medesimo corso di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.

13. Gli atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per il corso di laurea di cui al presente decreto gli atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

ALLEGATO *3*
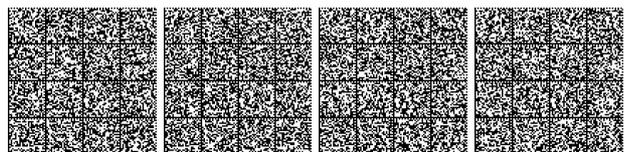
Elenco delle certificazioni linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b)

Ente Certificatore	Level	Certificazione di lingua inglese per le 4 abilità
Cambridge English Language Assessment	C2	Cambridge English: Proficiency (CPE)
	C1	Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
	B2	Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
City and Guilds (Pitman)	C2	Level 3 Certificate in International ESOL Diploma Mastery C2
	C1	Level 2 Certificate in International ESOL Diploma Expert C1
	B2	Level 1 Certificate in International ESOL Diploma Communicator B2
Edexcel / Pearson Ltd	C2	PTE General Level 5 Proficient
	C1	PTE General Level 4 Advanced
	B2	PTE General Level 3 Upper Intermediate
EDI (LCCIEB)	C1	JETSET Level 6 English for Business Level 4
	B2	JETSET Level 5 English for Business Level 3 English for Commerce Level 3
IELTS	C2	IELTS band 8.5 - 9.0
	C1	IELTS band 7.0 - 8.0
	B2	IELTS band 5.5 - 6.5
TCL Trinity College London	C2	Integrated Skills in English (ISE) IV
	C1	Integrated Skills in English (ISE) III
	B2	Integrated Skills in English (ISE) II
TOEFL ETS	C1	TOEFL score 110-120
	B2	TOEFL score 87-109

Ai candidati che hanno frequentato per almeno un anno scolastico una scuola con didattica erogata in lingua inglese è automaticamente riconosciuto il possesso di certificazione linguistica.

ALLEGATO *4*

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 («CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI»)

1. Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti, effettuato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, tenuto conto della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è finalizzato alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2016/2017, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione al ridetto corso di laurea.

La prova di ammissione è prevista dall'art. 4, comma 1-*bis*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», che all'art. 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online alla prova, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - è curato, per le parti di rispettiva competenza, da:

a) Cambridge Assessment, nella persona del Direttore Admissions Testing Service e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo Ente;

b) CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

Per le sedi di prova in Italia, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, il CINECA riceve dai responsabili delle Università, alla presenza di rappresentanti del MIUR, gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta). Tali elaborati, dopo le operazioni di scansione, sono inviati a Cambridge Assessment attraverso un sito riservato all'uopo realizzato.

Nelle sedi di prova all'estero gli elaborati sono inviati a Cambridge Assessment da parte del responsabile d'aula.

Cambridge Assessment provvede alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato e trasmette al CINECA i risultati per codice etichetta attraverso il sito riservato.

CINECA provvede, quindi, alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato alle Università di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma «Sapienza», di Roma «Tor Vergata», di Napoli «Federico II» e alla Seconda Università di Napoli, dei punteggi ottenuti dai candidati e dei relativi codici prova (etichetta) perché le commissioni d'esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati.

Il MIUR, tramite il CINECA, pubblica nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta.

Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle credenziali loro assegnate all'atto di iscrizione al portale Universitaly.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati.

Sono responsabili del trattamento dei dati Cambridge Assessment, il CINECA e le Università sede di svolgimento delle prove, designati dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo n. 196/2003.

Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate.

6. Rinvio all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato *5*

Posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2016/2017 (da perfezionarsi con successivo decreto)

Università	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo n. 286/1998	Candidati non comunitari residenti all'estero
Bari	22	8
Milano	34	16
Napoli "Federico II"	15	10
Napoli Seconda Università	10	20
Pavia	60	40
Roma "Sapienza"	35	10
Roma "Tor Vergata"	20	10

Allegato *A*

Programmi relativi ai quesiti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della biologia, della chimica, della fisica e della matematica.

Cultura generale e ragionamento logico.

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua inglese e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia.

La Chimica dei viventi.

L'importanza biologica delle interazioni deboli.

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.

La membrana cellulare: struttura e funzioni - il trasporto attraverso la membrana.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: l'ATP.

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi.

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.

Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

I tessuti animali.

Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni.

Omeostasi.

Chimica.

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

Leggi dei gas perfetti.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Equilibri in soluzione acquosa.

Elementi di cinetica chimica e catalisi.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.

Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica.

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

16A06348

DECRETO 18 luglio 2016.

Determinazione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 6-*ter*;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009, n. 122, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2016/2017 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, n. 105;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli atenei, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999;

Viste le proposte formulate in data 13 luglio 2016 dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca;

Considerato che la formazione acquisita nelle lauree magistrali delle professioni sanitarie è finalizzata all'acquisizione delle funzioni dirigenziali nelle relative aree professionali e alla formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle università;

Ritenuto di determinare, per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è determinato come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Classe LM/SNT 1 Scienze infermieristiche e ostetriche	n. 1.120
Classe LM/SNT 2 Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione	n. 625
Classe LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	n. 362
Classe LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali	n. 85
Classe LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	n. 265

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente a essi riservato definito nelle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI
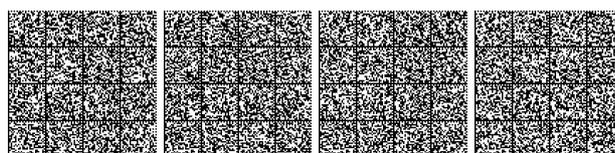
ALLEGATO

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017

Regioni / Atenei	Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT 1	Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT 2	Scienze delle Professioni Sanitarie - Tecniche e Diagnostiche LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione LM/SNT 4
Chieti	33				
L'Aquila	50	50	25	25	30
ABRUZZO	**83**	**50**	**25**	**25**	**30**
Catanzaro					
CALABRIA					
Napoli Federico II	30	20	30	10	20
Napoli Seconda Università	40				
CAMPANIA	**70**	**20**	**30**	**10**	**20**
Bologna	25				15
Ferrara	30	25	25		
Modena e Reg. Emilia	25				
Parma	30				
EMILIA ROMAGNA	**110**	**25**	**25**		**15**
Roma Sapienza (Farm e Med)	90	25	30		10
Roma Sapienza (Med e Odont)			35	30	
Roma Sapienza (Med e Psicol)	48	24	24		
Roma "Tor Vergata"	60	60	40		
LAZIO	**198**	**109**	**129**	**30**	**10**
Genova	25	20			
LIGURIA	**25**	**20**			
Brescia	20				
Milano	25	25	25	20	20
Milano Bicocca	30				
Pavia	15				
LOMBARDIA	**90**	**25**	**25**	**20**	**20**
Politecnica delle Marche	30				
MARCHE	**30**				
Campobasso					25
MOLISE					**25**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	59				
Torino	30	15	12		20
PIEMONTE	**89**	**15**	**12**		**20**
Bari	20				20
PUGLIA	**20**				**20**
Cagliari		50			50
Sassari	45	45			
SARDEGNA	**45**	**95**			**50**
Catania	50	39			
Messina	50	50	56		
Palermo	40	50			
SICILIA	**140**	**139**	**56**		
Firenze	70	25	35		35
Pisa	20	15			
Siena	20	15			
TOSCANA	**110**	**55**	**35**		**35**
Perugia	30	30			
UMBRIA	**30**	**30**			
Padova	20	20	25		20
Verona	25	22			
VENETO	**45**	**42**	**25**		**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	35				
Totale Nazionale	**1.120**	**625**	**362**	**85**	**265**

16A06349

DECRETO 18 luglio 2016.

Determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 6-*ter*;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017»;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2016/2017 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;

Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, n. 105;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli atenei, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa deliberata dagli atenei con il fabbisogno professionale;

Tenuto conto altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle forze armate per l'anno accademico 2016/2017, di cui alla comunicazione SSMD REG 2016 0072009 del 19 maggio 2016;

Viste le proposte formulate in data 13 luglio 2016 dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l'offerta formativa definita dalle università per le professioni per le quali questa risulti inferiore al fabbisogno professionale e di ridurre la stessa offerta per le professioni per le quali questa risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione;

Ritenuto di definire la programmazione dei posti anche con riguardo alle esigenze delle regioni e delle province autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

Ritenuto di determinare, per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1

Corsi di laurea in:

Infermieristica	n.	14.968
Ostetricia	n.	763
Infermieristica pediatrica	n.	283

Classe SNT/2

Corsi di laurea in:

Podologia	n.	111
Fisioterapia	n.	2.172
Logopedia	n.	744
Ortottica e assistenza oftalmologica	n.	225
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	n.	352
Tecnica della riabilitazione psichiatrica	n.	335
Terapia occupazionale	n.	233
Educazione professionale	n.	687

Classe SNT/3

Corsi di laurea in:

Tecniche audiometriche	n.	60
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	800
Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia	n.	800
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	136
Tecniche ortopediche	n.	141
Tecniche audioprotesiche	n.	306
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	195
Igiene dentale	n.	641
Dietistica	n.	355

Classe SNT/4

Corsi di laurea in:

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	601
Assistenza sanitaria	n.	332

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 546/2016 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente a essi riservato definito nelle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017			
Professioni sanitarie Infermieristiche e Professioni sanitaria Ostetrica afferenti alla classe SNT/1			
Regioni / Atenei	**INFERMIERISTICA**	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
Chieti	245	10	
L'Aquila	108	10	
ABRUZZO	**353**	**20**	
Catanzaro	250		
CALABRIA	**250**		
Napoli Federico II	400	35	45
Napoli Seconda Università	450	30	45
Salerno	150	30	
CAMPANIA	**1.000**	**95**	**90**
Bologna	572	27	
Ferrara	240	20	
Modena e Reg. Emilia	260	24	
Parma	243	31	
EMILIA ROMAGNA	**1.315**	**102**	
Trieste	100		
Udine	140	16	
FRIULI VENEZIA GIULIA	**240**	**16**	
Roma Sapienza (Farm e Med)	1.363		
Roma Sapienza (Med e Odont)	851	32	35
Roma Sapienza (Med e Psicol)	202	14	
Roma "Tor Vergata"	885	25	20
Roma Campus Bio Medico	73		
LAZIO	**3.374**	**71**	**55**
Genova	350	20	15
LIGURIA	**350**	**20**	**15**
Brescia	345	20	
Varese " Insubria"	149	20	
Milano	625	50	25
Milano Bicocca	330	35	
Milano S.Raffaele	75		
Pavia	175	20	
Humanitas	60		
LOMBARDIA	**1.759**	**145**	**25**
Politecnica delle Marche	370	15	
MARCHE	**370**	**15**	
Campobasso	70		
MOLISE	**70**		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	300	25	23
Torino	665	25	30
PIEMONTE	**965**	**50**	**53**
Bari	550	15	
Foggia	276		
PUGLIA	**826**	**15**	
Cagliari	170	25	
Sassari	118		
SARDEGNA	**288**	**25**	
Catania	158	10	
Messina	290	10	45
Palermo	160	10	
SICILIA	**608**	**30**	**45**
Firenze	575	18	
Pisa	330	15	
Siena	205	16	
TOSCANA	**1.110**	**49**	
Perugia	290	20	
UMBRIA	**290**	**20**	
Padova	710	36	
Verona	640	24	
VENETO	**1.350**	**60**	
Milano Cattolica "S. Cuore"	450	30	
Totale	**14.968**	**763**	**283**

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**PODOLOGIA**	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
Chieti		50		10
L'Aquila		70		10
ABRUZZO		**120**		**20**
Catanzaro		40	50	20
CALABRIA		**40**	**50**	**20**
Napoli Federico II		83	30	15
Napoli Seconda Università		101	60	10
Salerno		41		
CAMPANIA		**225**	**90**	**25**
Bologna	12	60	20	
Ferrara		50	25	10
Modena e Reg. Emilia		30	20	
Parma		40	15	10
EMILIA ROMAGNA	**12**	**180**	**80**	**20**
Trieste		30	17	
Udine		30		
FRIULI VENEZIA GIULIA		**60**	**17**	
Roma Sapienza (Farm e Med)		91		
Roma Sapienza (Med e Odont)		70	40	15
Roma Sapienza (Med e Psicol)	19	20		
Roma "Tor Vergata"	20	75	50	15
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**39**	**256**	**90**	**30**
Genova	15	60	15	10
LIGURIA	**15**	**60**	**15**	**10**
Brescia		90		
Varese " Insubria"		40		
Milano	25	115	75	15
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Pavia		40	25	
Humanitas		20		
LOMBARDIA	**25**	**400**	**100**	**15**
Politecnica delle Marche		35	25	
MARCHE		**35**	**25**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		60		
Torino		50	30	15
PIEMONTE		**110**	**30**	**15**
Bari		120	20	10
Foggia		30		
PUGLIA		**150**	**20**	**10**
Cagliari		35		
Sassari		33		
SARDEGNA		**68**		
Catania		33	14	10
Messina		38	10	10
Palermo		29	25	10
SICILIA		**100**	**49**	**30**
Firenze		69	15	
Pisa	20	18	13	
Siena		21	20	10
TOSCANA	**20**	**108**	**48**	**10**
Perugia		35	30	
UMBRIA		**35**	**30**	
Padova		98	25	10
Verona		62	25	
VENETO		**160**	**50**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		65	50	10
Totale	**111**	**2.172**	**744**	**225**

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA**	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
Chieti			27	
L'Aquila	30	20	30	
ABRUZZO	**30**	**20**	**57**	
Catanzaro				
CALABRIA				
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
Salerno				
CAMPANIA	**55**	**20**		
Bologna				37
Ferrara		15		30
Modena e Reg. Emilia		15	15	
Parma				
EMILIA ROMAGNA		**30**	**15**	**67**
Trieste		16		
Udine				50
FRIULI VENEZIA GIULIA		**16**		**50**
Roma Sapienza (Farm e Med)	20			
Roma Sapienza (Med e Odont)	30	10	60	
Roma Sapienza (Med e Psicol)		19	19	
Roma "Tor Vergata"	50	15		75
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**100**	**44**	**79**	**75**
Genova	15	20		35
LIGURIA	**15**	**20**		**35**
Brescia		15		80
Varese " Insubria"				50
Milano	50	25	22	80
Milano Bicocca	30			
Milano S.Raffaele				
Pavia	15	15	15	
Humanitas				
LOMBARDIA	**95**	**55**	**37**	**210**
Politecnica delle Marche				30
MARCHE				**30**
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Torino	15	25		110
PIEMONTE	**15**	**25**		**110**
Bari		15		25
Foggia				
PUGLIA		**15**		**25**
Cagliari		25		
Sassari				
SARDEGNA		**25**		
Catania		15		
Messina	12			
Palermo		15		
SICILIA	**12**	**30**		
Firenze				40
Pisa	15	15		
Siena				
TOSCANA	**15**	**15**		**40**
Perugia				
UMBRIA				
Padova	15		15	45
Verona		20		
VENETO	**15**	**20**	**15**	**45**
Milano Cattolica "S. Cuore"			30	
Totale	**352**	**335**	**233**	**687**

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017				
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) afferenti alla classe SNT/3				
Regioni / Atenei	**TECNICHE AUDIOMETRICHE**	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
Chieti		20	13	
L'Aquila		20	13	
ABRUZZO		**40**	**26**	
Catanzaro			10	10
CALABRIA			**10**	**10**
Napoli Federico II	10	50	35	10
Napoli Seconda Università		50	35	
Salerno			10	
CAMPANIA	**10**	**100**	**80**	**10**
Bologna		15	25	10
Ferrara		15	20	
Modena e Reg. Emilia		15	15	
Parma		15	15	
EMILIA ROMAGNA		**60**	**75**	**10**
Trieste		16	16	
Udine				
FRIULI VENEZIA GIULIA		**16**	**16**	
Roma Sapienza (Farm e Med)		30	30	
Roma Sapienza (Med e Odont)	15	30	20	15
Roma Sapienza (Med e Psicol)		10	20	
Roma "Tor Vergata"		10	10	20
Roma Campus Bio Medico			12	
LAZIO	**15**	**80**	**92**	**35**
Genova		20	10	
LIGURIA		**20**	**10**	
Brescia		30	25	
Varese " Insubria"		15	15	
Milano	15	40	40	10
Milano Bicocca		30	25	
Milano S.Raffaele				
Pavia		15	25	10
Humanitas				
LOMBARDIA	**15**	**130**	**130**	**20**
Politecnica delle Marche		15	15	
MARCHE		**15**	**15**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		20	15	
Torino	10	50	35	10
PIEMONTE	**10**	**70**	**50**	**10**
Bari	10	20	10	10
Foggia		20	10	
PUGLIA	**10**	**40**	**20**	**10**
Cagliari			20	
Sassari		23		
SARDEGNA		**23**	**20**	
Catania		14	15	
Messina		14	15	11
Palermo		15	15	
SICILIA		**43**	**45**	**11**
Firenze		15	38	10
Pisa		15	11	
Siena		15	12	
TOSCANA		**45**	**61**	**10**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		23	63	10
Verona		30	22	
VENETO		**53**	**85**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		40	40	
Totale	**60**	**800**	**800**	**136**

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017					
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali) afferenti alla classe SNT/3					
Regioni / Atenei	**TECNICHE ORTOPEDICHE**	**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**	**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARD.**	**IGIENE DENTALE**	**DIETISTICA**
Chieti			10	10	10
L'Aquila				20	10
ABRUZZO			**10**	**30**	**20**
Catanzaro			15		
CALABRIA			**15**		
Napoli Federico II	10	15	15	20	20
Napoli Seconda Università				15	
Salerno					
CAMPANIA	**10**	**15**	**15**	**35**	**20**
Bologna	15			15	10
Ferrara				15	10
Modena e Reg. Emilia			10	20	10
Parma		20			
EMILIA ROMAGNA	**15**	**20**	**10**	**50**	**30**
Trieste				20	
Udine					
FRIULI VENEZIA GIULIA				**20**	
Roma Sapienza (Farm e Med)	15			30	15
Roma Sapienza (Med e Odont)		15	15	70	
Roma Sapienza (Med e Psicol)	15				
Roma "Tor Vergata"	15	10	20	30	25
Roma Campus Bio Medico					
LAZIO	**45**	**25**	**35**	**130**	**40**
Genova	10	15	10	20	15
LIGURIA	**10**	**15**	**10**	**20**	**15**
Brescia				18	15
Varese " Insubria"			10	27	
Milano	20	25	15	65	30
Milano Bicocca				30	
Milano S.Raffaele				30	
Pavia	15		15	16	15
Humanitas					
LOMBARDIA	**35**	**25**	**40**	**186**	**60**
Politecnica delle Marche				20	15
MARCHE				**20**	**15**
Campobasso					10
MOLISE					**10**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				25	
Torino		20		30	20
PIEMONTE		**20**		**55**	**20**
Bari		20	10	10	10
Foggia					20
PUGLIA		**20**	**10**	**10**	**30**
Cagliari					
Sassari					
SARDEGNA					
Catania		11	15		20
Messina		10			
Palermo					
SICILIA		**21**	**15**		**20**
Firenze	16				16
Pisa		20		15	12
Siena			10	15	12
TOSCANA	**16**	**20**	**10**	**30**	**40**
Perugia					
UMBRIA					
Padova		125		35	20
Verona			10	20	
VENETO		**125**	**10**	**55**	**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		15		15
Totale	**141**	**306**	**195**	**641**	**355**

Numero posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5 a.a. 2016/2017		
Professioni sanitarie tecniche della prevenzione afferenti alla classe SNT/4		
Regioni / Atenei	**TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**	**ASSISTENZA SANITARIA**
Chieti	12	37
L'Aquila	12	
ABRUZZO	**24**	**37**
Catanzaro		
CALABRIA		
Napoli Federico II	35	
Napoli Seconda Università		
Salerno		
CAMPANIA	**35**	
Bologna	28	20
Ferrara		
Modena e Reg. Emilia		
Parma	25	
EMILIA ROMAGNA	**53**	**20**
Trieste		
Udine	16	
FRIULI VENEZIA GIULIA	**16**	
Roma Sapienza (Farm e Med)	44	
Roma Sapienza (Med e Odont)	19	30
Roma Sapienza (Med e Psicol)	10	
Roma "Tor Vergata"	10	
Roma Campus Bio Medico		
LAZIO	**83**	**30**
Genova	15	10
LIGURIA	**15**	**10**
Brescia	20	50
Varese " Insubria"		
Milano	25	30
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Pavia	25	
Humanitas		
LOMBARDIA	**70**	**80**
Politecnica delle Marche	15	
MARCHE	**15**	
Campobasso	10	
MOLISE	**10**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		
Torino	30	
PIEMONTE	**30**	
Bari	25	20
Foggia		
PUGLIA	**25**	**20**
Cagliari		50
Sassari		
SARDEGNA		**50**
Catania		
Messina	30	
Palermo	20	20
SICILIA	**50**	**20**
Firenze	20	25
Pisa	20	
Siena	20	
TOSCANA	**60**	**25**
Perugia	25	
UMBRIA	**25**	
Padova	30	40
Verona	20	
VENETO	**50**	**40**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**40**	
Totale	**601**	**332**

16A06350

DECRETO 25 luglio 2016.

Programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 luglio 2016, n. 572, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina in lingua inglese anno accademico 2016/2017»;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 6-*ter*;

Vista, quindi, la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2016/2017 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa

alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, rep. atti n. 105/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, pur in considerazione della riduzione di quest'ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell'equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

Tenuto conto altresì del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate per l'anno accademico 2016/2017, di cui alla comunicazione SSMD REG 2016 0072009 del 19 maggio 2016;

Visto il parere espresso dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2016/2017, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono determinati a livello nazionale in n. 9.224 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati n. 561 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2 rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 22 marzo 2016 citate in premessa, non possono essere coperti dai candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultati idonei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2016/2017

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*	*Non comunitari non residenti in Italia*
Bari	288	3
Bari (Lingua inglese)	22	8
Bologna	330	40
Brescia	204	16
Cagliari	183	7
Catania	262	3
Catanzaro "Magna Graecia"	221	24
Chieti - "G. D'Annunzio"	176	10
del Molise	72	5
Ferrara	175	2
Firenze	304	20
Foggia	74	1
Genova	243	5
L'Aquila	113	5
Messina	168	10
Milano	339	7
Milano (Lingua inglese)	34	16
Milano Bicocca	133	7
Milano Cattolica "S. Cuore"	270	0
Milano Cattolica "S. Cuore" (Lingua inglese)	50	0
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	100	0
Milano "Vita e Salute S.Raffaele" (Lingua inglese)	36	36
Milano Humanitas (Lingua inglese)	80	50
Modena e Reggio Emilia	118	11
Napoli "Federico II"	415	10
Napoli "Federico II" (Lingua inglese)	15	10
Napoli Seconda Università	416	0
Napoli Seconda Università (Lingua inglese)	10	20
Padova	320	22
Palermo	287	3
Parma	201	20
Pavia	185	5
Pavia (Lingua inglese)	60	40
Perugia	184	6
Pisa	236	4
Politecnica delle Marche	130	10
Roma "Sapienza" Policlinico	533	48
Roma "Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	35	10
Roma "Sapienza" Polo Pontino	119	2
Roma "Sapienza" S. Andrea	157	5
Roma - "Tor Vergata"	215	12
Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese)	20	10
Roma - Campus Bio-Medico	120	2
Salerno	142	0
Sassari	110	11
Siena	213	5
Torino	376	1
Torino sede Orbassano	99	3
Trieste	119	5
Udine	89	2
Varese "Insubria"	156	1
Vercelli "Avogadro"	93	5
Verona	174	3
Totale	9.224	561

IL MINISTRO della Salute
Beatrice Lorenzin
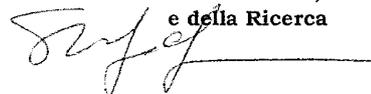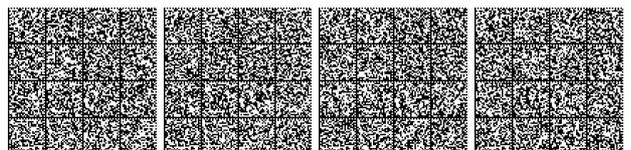
IL MINISTRO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

16A06351

DECRETO 26 luglio 2016.

Programmazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di architetto a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017 a ciclo unico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017»;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999;

Viste le proposte del Tavolo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 487/2016, con segnato riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2016/2017 ad alcun ampliamento dei posti attribuiti a ciascun Ateneo nell'Allegato 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 546, avuto riguardo al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2016/2017 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in n. 6.991 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di Architetto anno accademico 2016/2017

Università	**Corso**	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5*
Bari Politecnico	Architettura	147
Bologna	Architettura	98
Bologna	Ingegneria edile-architettura	82
Brescia	Ingegneria edile-architettura	66
Cagliari	Scienze dell'Architettura	100
Camerino	Scienze dell'Architettura	102
Catania	Architettura	100
Catania	Ingegneria edile-architettura	100
Chieti "G. D''Annunzio"	Architettura	209
della Basilicata	Architettura	85
della Calabria	Ingegneria edile-architettura	78
Enna "Kore"	Architettura	80
Ferrara	Architettura	131
Firenze	Architettura	300
Firenze	Scienze dell'Architettura	150
Genova	Scienze dell'Architettura	162
L'Aquila	Ingegneria edile-architettura	97
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Piacenza)	81
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Milano)	793
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Mantova)	91
Milano Politecnico	Ingegneria edile-architettura (Sede Lecco)	115
Napoli "Federico II"	Architettura	250
Napoli "Federico II"	Scienze dell'Architettura	200
Napoli "Federico II"	Ingegneria edile-architettura	82
Napoli "Seconda Università"	Architettura	160
Padova	Ingegneria edile-architettura	97
Palermo	Architettura (sede di Palermo)	150
Palermo	Ingegneria edile-architettura	77

Università	**Corso**	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, comma 5***
Parma	Scienze dell'Architettura	125
Pavia	Ingegneria edile-architettura	64
Perugia	Ingegneria edile-architettura	66
Pisa	Ingegneria edile-architettura	66
Politecnica delle Marche	Ingegneria edile-architettura	60
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	128
Reggio Calabria "Mediterranea"	Scienze dell'Architettura	85
Roma "Sapienza"	Architettura	340
Roma "Sapienza"	Scienze dell'Architettura	145
Roma "Sapienza"	Ingegneria edile-architettura	136
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria edile-architettura	60
Roma TRE	Scienze dell'Architettura	230
Salerno	Ingegneria edile-architettura	83
Sassari	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50
Torino Politecnico	Architettura	460
Trento	Ingegneria edile-architettura	85
Trieste	Architettura	51
Udine	Scienze dell'Architettura	82
Venezia IUAV	Architettura,Costruzione, Conservazione	246
Venezia IUAV	Architettura: tecniche e culture del progetto	246
	Totale	**6.991**

16A06352

DECRETO 26 luglio 2016.

Programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 6-*ter*;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017»;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l'anno accademico 2016/2017 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del predetto art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome in vista dell'accordo formale;

Visto l'accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, pur in considerazione della riduzione di quest'ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell'equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

Tenuto conto altresì del fabbisogno di medici veterinari per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2016/2017, di cui alla comunicazione SSMD REG 2016 0072009 del 19 maggio 2016;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le università.

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in n. 655, e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro: Giannini

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria - anno accademico 2016/2017

Università	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Bari	41
Bologna	68
Camerino	27
Messina	35
Milano	73
Napoli «Federico II»	54
Padova	60
Parma	41
Perugia	49
Pisa	49
Sassari	31
Teramo	45
Torino	82
Totale	655

16A06353

DECRETO 26 luglio 2016.

Programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 6-*ter*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017»;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Visto il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di odontoiatri per l'anno accademico 2016/2017 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del predetto art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;

Visto l'accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, rep. atti n. 105/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2016/2017;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge n. 264/1999;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa degli atenei con il fabbisogno professionale, pur in considerazione della riduzione di quest'ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli atenei e dell'equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono determinati a livello nazionale in n. 908 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria - anno accademico 2016/2017

Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286***
Bari	**17**
Bologna	**30**
Brescia	**20**
Cagliari	**20**
Catania	**20**
Catanzaro "Magna Graecia"	**10**
Chieti "G. D'Annunzio"	**38**
Ferrara	**20**
Firenze	**50**
Foggia	**28**
Genova	**20**
L'Aquila	**25**
Messina	**22**
Milano	**60**
Milano "Bicocca"	**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**25**
Milano "Vita e Salute S. Raffaele"	**40**
Modena e Reggio Emilia	**18**
Napoli "Federico II"	**30**
Napoli Seconda Università	**25**
Padova	**23**
Palermo	**22**
Parma	**20**
Pavia	**20**
Perugia	**12**
Pisa	**15**
Politecnica delle Marche	**20**
Roma "Sapienza"	**65**
Roma "Tor Vergata"	**40**
Sassari	**15**

Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286***
Salerno	**15**
Torino	**42**
Trieste	**25**
Varese "Insubria"	**16**
Verona	**20**
Totale	**908**

16A06354

DECRETO 10 agosto 2016.

Definizione e modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-*ter*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. *a)* e l'art. 4;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario», convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009 n. 122, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visti i decreti del Ministro della sanità emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e t ecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all'art. 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2001, n. 118, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli
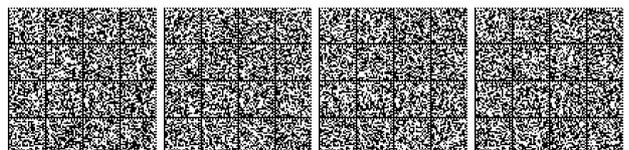
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Viste le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017»;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017 l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica , informatica e inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2016 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova

scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 5;

altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2;

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5;

attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4.

Art. 5.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170/2010 citate in premessa.

Art. 6.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità di accreditamento per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *1*

Programmi relativi alla prova di ammissione
ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Anno accademico 2016/2017

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati
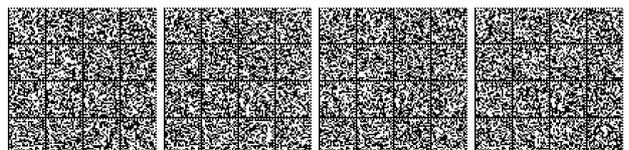
relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei seguenti settori disciplinari: matematica, epidemiologia, statistica, informatica.

Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, pedagogia, didattica sociologica, filosofia. Management ed organizzazione accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

16A06355

Loredana Colecchia, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SON-032) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
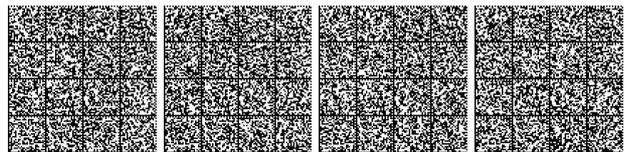
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.